

nr. 9 - Aprile 2013

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI REGOLAMENTI REGISTRO REVISORI E TIROCINIO (D.M. 144/12 - D.M. 145/12 - D.M. 146/12)

Gruppo di Lavoro Assirevi

ASSIREVI

nr. 9 - Aprile 2013

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI REGOLAMENTI REGISTRO REVISORI E TIROCINIO (D.M. 144/12 - D.M. 145/12 - D.M. 146/12)

Gruppo di Lavoro Assirevi

ASSIREVI

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, il "**D.Lgs. 39/2010**"), con il quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, richiede, come noto, l'implementazione di alcuni regolamenti attuativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il "**Mef**").

A seguito di una prima consultazione conclusasi nel luglio 2011, avente ad oggetto alcune bozze di regolamento, il Mef ha di recente adottato i primi regolamenti di attuazione del D.Lgs. 39/2010.

In data 20 giugno 2012, infatti, il Mef ha emanato il decreto ministeriale n. 144, concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 39/2010 ("**Regolamento Iscrizione**"). Nella medesima data, è stato inoltre adottato il decreto del Mef n. 145, in applicazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 7 e art. 7, comma 7, del D.Lgs. 39/2010 ("**Regolamento Accesso**").

Successivamente, in data 25 giugno 2012, è stato altresì adottato il regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2010, con decreto ministeriale n. 146 ("**Regolamento Tirocinio**"). Tali Regolamenti, che, per comodità, vengono allegati al presente Quaderno Assirevi, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 29 agosto 2012 e sono entrati in vigore in data 13 settembre 2012.

In merito alla disciplina contenuta in tali provvedimenti, sono sorte alcune problematiche interpretative riguardanti, in particolare, l'iscrizione al Registro dei revisori legali, le informazioni contenute in tale Registro, il tirocinio, nonché la disciplina transitoria.

Assirevi, successivamente alla pubblicazione dei Regolamenti, ha svolto una prima analisi della nuova normativa regolamentare, focalizzando l'attenzione su alcune questioni meritevoli di chiarimento al fine di evitare possibili difficoltà operative. In quest'ottica, l'Associazione ha avviato confronti con i principali interlocutori istituzionali. Su taluni aspetti non è riscontrabile, allo stato, una posizione già condivisa e risultano ancora in corso approfondimenti da parte delle Autorità competenti. Nel seguito vengono comunque illustrate alcune considerazioni ed orientamenti sulle questioni interpretative emerse.

Per completezza, si segnala che ulteriori due regolamenti attuativi sono stati emanati dal Mef.

Si tratta in particolare del regolamento, adottato con D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. 39/2012 ("Regolamento Revoca") e il regolamento, adottato con D.M. 8 gennaio 2013, n. 16, concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 39/2010 ("Regolamento Inattivi"). Il Regolamento Revoca e il Regolamento Inattivi, entrati in vigore il 7 marzo 2013, saranno trattati separatamente in un apposito Quaderno di Assirevi.

* * * *

I. REGOLAMENTO ISCRIZIONE (D.M. 20 GIUGNO 2012, N. 144) E REGOLAMENTO ACCESSO (D.M. 20 GIUGNO 2012, N. 145)

1. REQUISITI DI ONORABILITÀ

(Art. 3, comma 1, lett. k), Regolamento Iscrizione)

1.1. Al fine di dimostrare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, il revisore legale che richiede l'iscrizione al Registro dei revisori legali istituito con l'art. 1 del Regolamento Iscrizione (il "Registro") è tenuto a presentare il casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione? Non è sufficiente un'autodichiarazione?

L'art. 3, comma 1, lett. k), Regolamento Iscrizione richiede che nella domanda di iscrizione al Registro le persone fisiche indichino di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, così come definiti dall'art. 3 del Regolamento Accesso. Tale indicazione, tuttavia, non sembra dover essere documentalmente comprovata da parte del revisore legale che chiede l'iscrizione.

In effetti, in primo luogo, non risulta sussistere all'interno del Regolamento Iscrizione un obbligo di allegazione relativo alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiamati.

Inoltre, il Modulo per l'iscrizione al Registro richiede semplicemente che il soggetto che domanda l'iscrizione "dichiar[i] [...] di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a) del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 3, comma 1, del D.M. 20 giugno 2012, n. 145".

L'unica allegazione prescritta da tale Modulo parrebbe quella relativa alla copia di un documento di identità. Non viene invece richiesta alcuna copia del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti o del certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

Si consideri, peraltro, che l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 espressamente consente che alcuni "stati, qualità e fatti" (dettagliatamente elencati dalla norma stessa, tra cui anche quello "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa") possano essere "comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni".

Per completezza, si segnala inoltre che l'art. 5, comma 6, Regolamento Iscrizione attribuisce al Mef, una volta ricevuta la domanda di iscrizione, il potere di svolgere accertamenti in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al

¹ Modulo RL-01, pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

Registro, "acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione".

Ad avviso di Assirevi, pertanto, è ragionevole ritenere che in sede di iscrizione il revisore legale non debba allegare alcuna documentazione a supporto della propria dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità.

2. REVISORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE PRESSO UNA SOCIETÀ DI REVISIONE

(Art. 4, comma 1, lett. e), Regolameno Iscrizione e art. 12, comma 1, lett. f), Regolamento Accesso)

2.1 Quando i Regolamenti richiedono che la società di revisione legale comunichi il nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei "soci o amministratori della società di revisione legale e degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale" presso la società di revisione stessa, quali soggetti devono essere presi in considerazione ai fini di tale comunicazione?

Ad avviso di Assirevi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *e*), Regolamento Iscrizione e dell'art. 12, comma 1, lett. *f*), Regolamento Accesso, la società di revisione deve senza dubbio comunicare i dati dei soci, amministratori e propri dipendenti che siano revisori legali.

Tale obbligo di comunicazione sembra operare anche in relazione ai revisori legali che non abbiano responsabilità di incarichi di revisione legale o non svolgano direttamente attività di revisione legale. Si pensi, più in particolare, al revisore al quale, ad esempio, sono state attribuite, all'interno della società di revisione, l'attività di *Engagement Quality Control Review* o compiti attinenti alla *Professional Practice*.

Si ritiene inoltre ragionevole far rientrare nella categoria di coloro che "svolgono attività di revisione" presso la società di revisione anche i revisori legali legati alla società da un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato. In particolare, questa interpretazione pare possibile quando tali soggetti svolgono attività di revisione in via esclusiva nei confronti della società.

Viceversa, secondo Assirevi, l'obbligo di comunicazione in esame non opererebbe nel caso in cui il revisore legale presti la propria attività professionale in favore di più società di revisione (collaborando con esse in virtù di rapporti diversi da quello di lavoro subordinato in via non esclusiva) oppure assuma incarichi di revisione legale in proprio. In tali casi, infatti, un simile obbligo si rivelerebbe di difficile gestione in quanto comporterebbe una continua variazione delle informazioni ogni qualvolta si ricorra alla collaborazione di un revisore legale per consulenze estemporanee.

Per completezza, si segnala peraltro che il Mef potrà in ogni caso avere evidenza del fatto che il soggetto collabora con la/le società di revisione in quanto tale informazione dovrà essere comunicata dallo stesso revisore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *i*), Regolamento Iscrizione e degli artt. 10, comma 1, lett. *e*), e 16 Regolamento Accesso.

Inoltre, Assirevi ritiene che debbano essere esclusi dall'obbligo di comunicazione in oggetto anche i revisori legali soci, amministratori o dipendenti di altre società del *network* i quali, occasionalmente, vengano coinvolti dalla società di revisione sull'attività relativa a propri incarichi, in particolare in veste di *specialist*. Tali soggetti, dunque, non sembrano dover essere indicati dalla società di revisione ai sensi degli artt. 4, lett. *e*), Regolamento Iscrizione e 12, lett. *f*), Regolamento Accesso.

2.2. La società di revisione è tenuta a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro in essere con i revisori legali che svolgono l'attività di revisione per conto della medesima società, ad esempio, a seguito della presentazione di dimissioni?

Con riguardo al tema in esame, occorre ricordare, in primo luogo, che la società di revisione è tenuta (i) in sede di iscrizione o prima formazione del Registro, a comunicare il nome e il cognome dei revisori legali, soci o amministratori e degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società stessa, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale² nonché (ii) successivamente all'iscrizione nel Registro, a comunicare l'avvenuta variazione di tali informazioni³.

Alla luce delle previsioni sopra richiamate, si ritiene sussistere in capo alla società un **obbligo di comunicazione** al Mef anche con riferimento all'**intervenuta cessazione del rapporto di lavoro** con i soggetti indicati nel Registro ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *f*), Regolamento Accesso (vale a dire i dipendenti e i revisori legati alla società da un rapporto diverso da quello di lavoratore subordinato e che collaborano con quest'ultima in via esclusiva, cfr. punto 2.1 che precede). In effetti, in caso contrario, dal contenuto informativo del Registro si evincerebbe che presso la società di revisione continuano a collaborare revisori legali con i quali il rapporto di lavoro o di collaborazione è viceversa cessato.

² Si vedano art. 4, comma 1, lett. *e*), Regolamento Iscrizione e artt. 12, comma 1, lett. *f*), e 17, comma 2, lett. *a*), Regolamento Accesso.

Si veda l'art. 16, comma 2, Regolamento Accesso.

3. SOCI NON ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

(Art. 4, comma 1, lett. g), Regolamento Iscrizione e art. 12, comma 1, lett. h), Regolamento Accesso)

3.1. Quali soci della società di revisione legale devono intendersi ricompresi nella lett. *g*) dell'art. 4 Regolamento Iscrizione e nella lett. *h*) dell'art. 12 Regolamento Accesso?

La lett. g) dell'art. 4 Regolamento Iscrizione richiede che nella domanda di iscrizione al Registro la società di revisione indichi "il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o dei registri medesimi". Ai sensi della lett. e) dell'art. 4 Regolamento Iscrizione, la società di revisione è invece tenuta a indicare il nome, cognome dei revisori legali soci, specificando altresì il loro numero di iscrizione al Registro.

Secondo Assirevi, pare quindi doversi ritenere che i soci di cui alla **lett.** *e*) dell'art. 4 del Regolamento Iscrizione siano i soggetti iscritti al Registro e che i soci di cui alla **lett.** *g*) dell'art. 4 del Regolamento Iscrizione **siano i soci non iscritti al Registro.**

Tra questi ultimi, peraltro, potrebbero esservi soggetti iscritti in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi.

A conclusioni analoghe a quelle sopra riportate si dovrebbe giungere anche con riguardo al contenuto informativo del Registro di cui alla lett. *h*) dell'art. 12 Regolamento Accesso.

- **4. SOGGETTI CHE RAPPRESENTANO LA SOCIETÀ NELLA REVISIONE LEGALE** (Art. 4, comma 1, lett. e), Regolamento Iscrizione e art. 12, comma 1, lett. f) Regolamento Accesso)
- 4.1. Quali soggetti rientrano nella categoria di "coloro che rappresentano la società nella revisione legale" di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), Regolamento Iscrizione e art. 12, comma 1, lett. f), Regolamento Accesso?

Ad avviso di Assirevi, l'espressione "coloro che rappresentano la società nella revisione legale" di cui alla lett. e) dell'art. 4 Regolamento Iscrizione e alla lett. f) dell'art. 12 Regolamento Accesso dovrebbe interpretarsi nel senso di ricomprendere i revisori legali rappresentanti della società in relazione allo svolgimento dell'attività di revisione legale indicati dallo statuto, nonché coloro che sono incaricati della rappresentanza della società nella revisione legale in virtù di apposite deleghe o procure.

Di conseguenza, non sembrerebbero doversi comunicare, ai sensi delle norme appena richiamate, tutti coloro che (i) non siano revisori legali o (ii) abbiano la rappresentanza della società in ambiti diversi da quello della revisione legale (ad esempio, deleghe o procure di carattere amministrativo o fiscale).

Si segnala, per precisione, che si ritiene senz'altro opportuno che vengano indicati anche coloro che siano stati investiti, in virtù di apposite deleghe o procure, della rappresentanza della società di revisione ai fini degli adempimenti richiesti alla società dal Regolamento Tirocinio.

4.2. Qualora un revisore legale sia socio ed abbia altresì la legale rappresentanza della società nella revisione legale, la medesima società di revisione è tenuta a comunicare entrambe le informazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. *e*), Regolamento Iscrizione e dagli artt. 12, comma 1, lett. *f*), e 16 Regolamento Accesso?

Sulla base del tenore letterale delle norme in questione la società di revisione deve comunicare "il nome, cognome ed il numero di iscrizione al Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale [...]".

Dalla citata disposizione non si evince se, con riferimento a ciascun revisore legale, la società debba specificare se (i) egli sia socio o amministratore della società o (ii) svolga attività di revisione presso la società oppure, ancora, (iii) ne abbia la legale rappresentanza nella revisione legale.

Dal Modulo⁴ per l'iscrizione delle società al Registro dei revisori legali non è possibile trarre ulteriori informazioni a tale proposito. Infatti, il Modulo si limita a richiedere l'allegazione alla domanda di un "Elenco dei Revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale" (Allegato n. 3).

Sembrerebbe tuttavia preferibile, anche in un'ottica di chiarezza e completezza del Registro, che le società di revisione comunichino, con riferimento ad ogni revisore legale, se esso sia socio, amministratore, dipendente o collaboratore o, ancora, se rappresenti la società nella revisione legale, nonché se ricopra contemporaneamente due o più di queste "posizioni".

Modulo RL-02, pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

5. SUSSISTENZA INCARICHI SU EIP

(Artt. 10, comma 1, lett. g) e 12, comma 1, lett. m), Regolamento Accesso)

5.1. Ai fini del contenuto informativo del Registro, secondo quanto disposto dagli artt. 10, comma 1, lett. *g*) e 12, comma 1, lett. *m*), Regolamento Accesso, è sufficiente che il revisore o la società di revisione dichiarino la sola sussistenza di incarichi di revisione presso EIP oppure è necessario fornire l'elenco completo di tali incarichi?

Gli artt. 10, comma 1, lett. *g*) e 12, comma 1, lett. *m*) Regolamento Accesso prescrivono che tra i contenuti informativi del Registro sia indicato se il revisore legale o la società di revisione legale abbiano "*incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico*".

Le norme sembrano richiedere l'evidenza della **sola sussistenza o meno in capo al revisore o società di revisione di tale tipo di incarichi e non l'elenco dettagliato** degli EIP con riferimento ai quali sono svolti gli incarichi di revisione. La *ratio* delle disposizioni richiamate dovrebbe infatti essere quella di rendere noto se il revisore o la società di revisione, in ragione della sussistenza o meno di un incarico di revisione presso EIP, siano soggetti alla vigilanza della Consob o a quella del Mef.

Si osservi, in ogni caso, **che l'elenco degli incarichi di revisione in essere**, di quelli successivamente assunti e di quelli cessati **devono essere comunicati** al Mef dal revisore legale persona fisica e dalla società di revisione rispettivamente **ai sensi degli artt. 11 e 13 Regolamento Accesso**.

Infatti, tali norme richiedono che per ciascun incarico assunto vengano comunicati la durata, il responsabile della revisione, il corrispettivo pattuito e se l'incarico è svolto in relazione ad un soggetto EIP o meno. Tali informazioni sono tuttavia considerate **informazioni strumentali** alla tenuta del Registro e non sono soggette a pubblicità nel Registro stesso, come espressamente statuito agli artt. 11, comma 3, e 13, comma 3, Regolamento Accesso.

6. RETE DI APPARTENENZA

(Art. 4, comma 1, lett. j), Regolamento Iscrizione e art. 12, comma 1, lett. l), Regolamento Accesso)

6.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *j*), Regolamento Iscrizione e degli artt. 12, comma 1, lett. *l*), e 16 Regolamento Accesso, la società di revisione deve indicare le sole società e affiliate italiane del *network* oppure anche quelle internazionali? Devono essere indicati anche i diversi uffici delle società del *network*?

Occorre innanzitutto sottolineare che l'art. 4, comma 1, lett. *j*), Regolamento Iscrizione riconosce espressamente la possibilità di indicare nella domanda di iscrizione, in alternativa all'elencazione di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, solamente il "sito internet o altro luogo gestito dalla rete e

destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni".

Tale soluzione pare utile nel caso in cui la società di revisione appartenga ad un *network* internazionale che conti numerose società affiliate, anche in considerazione delle difficoltà che potrebbero sorgere con riguardo al costante aggiornamento delle informazioni relative a tutte le entità della rete. Dalla formulazione della norma, inoltre, emerge chiaramente la possibilità che il sito internet venga gestito dalla rete a livello centralizzato e non dalla singola società di revisione.

In ogni caso, ove si optasse per l'indicazione puntuale di tutte le società appartenenti al *network*, si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *j*), Regolamento Iscrizione, la società di revisione dovrà indicare nella domanda di iscrizione al Registro i nomi e gli indirizzi di tutte le altre società e le affiliate della rete.

Dal testo della norma citata non è chiaro se debbano essere comunicate anche le società e le affiliate situate all'estero. In effetti, allo stato, la disposizione non distingue tra società appartenenti alla rete con sede in Italia o all'estero. Sul punto, in ogni caso, potrà essere certamente utile verificare quanto verrà disposto dal Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, D.Lgs. 39/2010, ad oggi non ancora emanato. Tale Regolamento, infatti, definendo tra l'altro l'"estensione della rete", potrebbe indicare con maggior chiarezza cosa si debba intendere per "altre società appartenenti alla rete".

Allo stato attuale, salvi eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo da parte del Ministero, sembra opportuno, ai fini della prima formazione del Registro, che vengano indicate anche le società e le affiliate estere appartenenti alla rete e non solo quelle italiane.

Con riguardo alla seconda questione, relativa agli uffici, come ricordato, la norma in esame prescrive che vengano indicati i nomi e gli indirizzi delle altre società del *network*, mentre **non vi è alcun riferimento agli uffici di tali società**. Di conseguenza, secondo Assirevi, non potrebbe dirsi sussistere uno specifico obbligo in tal senso.

A conclusioni analoghe a quelle sin qui riportate si giunge in relazione al contenuto informativo del Registro con riferimento al *network* di appartenenza secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lett. *l*), Regolamento Accesso e ai relativi obblighi di aggiornamento ai sensi dell'art. 16 del medesimo Regolamento.

7. INFORMAZIONI STRUMENTALI RELATIVE AGLI INCARICHI (Artt. 11 e 13 Regolamento Accesso)

7.1. I revisori legali persone fisiche che svolgono attività di revisione legale presso una società di revisione legale devono effettuare qualche comunicazione rispetto agli incarichi ai quali collaborano e che sono stati conferiti direttamente alla società di revisione oppure devono comunicare solamente gli incarichi assunti direttamente?

L'art. 11 Regolamento Accesso richiede che il revisore legale persona fisica comunichi al Mef alcune informazioni strumentali alla tenuta del Registro. Tra queste, devono essere indicati "gli incarichi di revisione legale in essere", nonché ogni variazione concernente tali incarichi. In particolare, deve essere segnalata da parte del revisore legale (i) "l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente del collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi" e (ii) "la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale".

Dall'esame delle norme in vigore non pare dunque necessario, ad avviso di Assirevi, che il revisore legale persona fisica effettui una specifica comunicazione al Mef in relazione agli incarichi che svolge in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore presso una società di revisione. Con riguardo a tali incarichi, infatti, la comunicazione delle informazioni strumentali dovrà avvenire a cura della stessa società di revisione (art. 13 Regolamento Accesso). Il revisore legale è invece tenuto a comunicare gli incarichi che gli sono stati direttamente conferiti (art. 11 Regolamento Accesso).

7.2. I revisori legali dipendenti o collaboratori di una società di revisione o di altra società del *network* sono tenuti a comunicare l'assunzione in proprio di incarichi di revisione legale in qualità di componenti di un collegio sindacale che svolge la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, cod. civ.?

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. *a*), Regolamento Accesso, il revisore legale è tenuto a comunicare al Mef l'assunzione di nuovi incarichi di revisione, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, cod. civ.

Ad avviso di Assirevi, anche alla luce delle considerazioni svolte al punto 7.1. che precede, pare ragionevole ritenere che tale disposizione trovi applicazione anche nei confronti del revisore legale dipendente o collaboratore di una società di revisione che assuma personalmente un incarico di revisione quale componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ..

7.3. Sulla base dell'art. 13 Regolamento Accesso, la società di revisione deve comunicare al Mef tutti i revisori legali membri del *team* di lavoro con riferimento a ciascun incarico? Devono essere comunicati anche, ad esempio, gli *specialist*?

L'art. 13 Regolamento Accesso non richiede uno specifico obbligo in capo alle società di revisione di comunicare tutti i revisori legali componenti il team di lavoro in relazione a ciascun incarico ad essa conferito. È invece prevista la comunicazione del solo responsabile della revisione legale.

7.4. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, Regolamento Accesso, la variazione del corrispettivo pattuito con riferimento ad un incarico di revisione deve essere oggetto di comunicazione al Mef?

L'art. 13, comma 1, lett. b), Regolamento Accesso impone alle società di revisione di comunicare al Mef alcune informazioni relative agli incarichi di revisione in essere, tra le quali figurano anche i corrispettivi pattuiti per lo svolgimento dell'attività di revisione.

Occorre rilevare che il successivo comma 2 dell'art. 13 in esame dispone altresì un obbligo di comunicazione al Mef di "qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione".

In virtù di quanto disposto dal primo e dal secondo comma dell'art. 13 Regolamento Accesso, pare dunque ragionevole allo stato ritenere che la società di revisione sia tenuta a comunicare al Mef le variazioni del corrispettivo pattuito.

Non risulta tuttavia chiaro se debbano essere comunicate tutte le variazioni relative al corrispettivo, anche se espressamente pattuite (ad esempio, l'adeguamento all'indice ISTAT), o solamente le variazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

A questo proposito può essere opportuno ricordare che l'assemblea, all'atto del conferimento dell'incarico di revisione legale, "determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico", nonché "gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico".

Tenuto conto che l'art. 13, comma 1, lett. b), Regolamento Accesso richiede che la società di revisione comunichi, con riferimento a ciascun incarico, "i relativi corrispettivi pattuiti" e che il comma 2 prevede che venga comunicata "qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione", Assirevi ritiene che debbano essere comunicate solamente le variazioni del corrispettivo ulteriori rispetto a quelle in precedenza pattuite come da delibera assembleare, vale a dire quelle variazioni che richiedono un apposito ulteriore intervento dell'assemblea e che non sono state preventivamente stabilite nella delibera di

conferimento dell'incarico.

In ogni caso, sarebbe certamente opportuno un chiarimento interpretativo da parte del Mef in quanto, allo stato, non possono essere escluse interpretazioni diverse da quella sopra proposta.

7.5. Con quali modalità devono essere comunicati gli incarichi c.d. "misti", vale a dire quando la società revisionata affida alla società di revisione legale non solo l'incarico di revisione legale ma anche servizi ulteriori quali, ad esempio, il c.d. "reporting package"?

L'art. 13, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. a), Regolamento Accesso prevede che la società di revisione sia tenuta a comunicare al Mef "gli incarichi di revisione legale in essere" e "l'assunzione di nuovi incarichi di revisione".

Sulla base della formulazione letterale del primo comma della norma in esame, potrebbe quindi argomentarsi che la società di revisione sia tenuta a comunicare i soli "incarichi di revisione legale" già assunti e di nuova assunzione e non anche ulteriori incarichi diversi dalla revisione legale che le vengono conferiti anche unitamente alla revisione legale stessa (si pensi, ad esempio, al c.d. "reporting package", alle attività legate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, etc.).

A tale proposito è opportuno ricordare che, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 39/2010, per revisione legale deve intendersi la "revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della dir. 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro". Seguendo tale impostazione, si giungerebbe ad escludere dall'obbligo di comunicazione in commento gli incarichi diversi dalla revisione legale dei conti così come definita dal D.Lgs. 39/2010.

Visto il dato letterale delle norme in esame, pare quindi ragionevole ritenere che il Ministero richieda la comunicazione delle sole informazioni che ineriscono agli incarichi di revisione legale in essere, assunti o cessati in capo alla società di revisione.

8. DECORRENZA DEI TERMINI PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO E DELLE INFORMAZIONI STRUMENTALI

(Art. 16 Regolamento Accesso)

8.1. Come devono essere calcolati i termini di cui all'art. 16, comma 2, Regolamento Accesso? I termini ivi indicati devono intendersi come "giorni lavorativi"?

L'art. 16, comma 2, Regolamento Accesso richiede che le variazioni delle informazioni contenute nel Registro e delle informazioni strumentali alla tenuta del Registro stesso vengano comunicate "entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata".

Dal tenore letterale della norma pare pertanto doversi ritenere che il termine dal quale far decorrere i trenta giorni per la comunicazione debba essere quello in cui la variazione si è verificata.

Tuttavia, non è chiaro se sia eventualmente possibile effettuare le comunicazioni in esame entro trenta giorni dalla fine del mese in cui le variazioni si siano verificate. Tenuto anche conto della notevole semplificazione che una simile interpretazione comporterebbe, si auspica che il Mef vorrà dare indicazioni interpretative sul punto.

Sotto un altro profilo, ad avviso di Assirevi, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione degli oneri comunicativi cui sono soggette le società di revisione, deve invece certamente ritenersi possibile che la comunicazione di tutte le variazioni verificatesi nel corso del mese avvenga in un'unica soluzione alla fine del mese stesso, in via cumulativa.

Con riguardo alla possibilità di computare il termine di cui all'art. 16, comma 2, Regolamento Accesso sulla base dei soli giorni lavorativi, sembrerebbe doversi ritenere che, in mancanza di un'indicazione del Mef in tal senso, il termine di trenta giorni faccia riferimento a giorni di calendario.

9. DECORRENZA DEI TERMINI PER LE COMUNICAZIONI NECESSARIE PER LA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO

(Art. 17, commi 2 e 3, Regolamento Accesso)

9.1. Da quale momento decorre il termine di novanta giorni per la comunicazione al Mef delle informazioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 17, comma 2, Regolamento Accesso da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale già iscritti?

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, Regolamento Accesso, il termine di novanta giorni, entro il quale i revisori legali e le società di revisione legale sono tenuti a comunicare al Mef le informazioni inerenti il contenuto informativo del Registro e le informazioni strumentali alla tenuta del Registro, decorre dalla

data di emanazione della determina del Ragioniere Generale dello Stato di cui al comma 3 dell'art. 17 Regolamento Accesso.

Allo stato, la determina del Ragioniere Generale dello Stato non è stata ancora emanata.

10. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E ALTRE MODALITÀ TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE

(Art. 16 Regolamento Accesso)

10.1. Ogni revisore legale dipendente di una società di revisione è necessariamente tenuto ad avere un indirizzo personale di posta elettronica certificata? È possibile che la società di revisione abbia un unico indirizzo di posta elettronica certificata attraverso il quale inviare e ricevere comunicazioni anche per conto dei propri soci, amministratori, dipendenti e collaboratori?

Dal tenore letterale delle norme dei Regolamenti attuativi non risulta chiaro se ciascun revisore legale socio, amministratore, dipendente o collaboratore di una società di revisione⁵ debba avere un indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC") personale oppure se la società di revisione presso la quale collaborano possa avere un unico indirizzo PEC attraverso il quale inviare e ricevere tutte le comunicazioni, anche per conto dei propri soci, amministratori, dipendenti e collaboratori⁶.

In mancanza di una precisa indicazione normativa, si potrebbero ritenere ragionevoli entrambe le soluzioni sopra proposte.

Tuttavia è auspicabile, anche alla luce delle comunicazioni personali che devono essere effettuate dal revisore legale persona fisica, ancorché socio, amministratore, dipendente o collaboratore della società di revisione, che ogni revisore legale abbia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Tale soluzione consentirebbe altresì di agevolare le comunicazioni nei confronti del revisore legale persona fisica da parte dello stesso Mef, attraverso la medesima casella PEC, contribuendo così all'evoluzione di un sistema più aggiornato e moderno di comunicazioni con la pubblica amministrazione.

Si consideri inoltre che, ai sensi dell'art. 16 Regolamento Accesso, gli iscritti al Registro sono responsabili per le informazioni fornite al Registro, nonché per il loro tempestivo aggiornamento.

⁶ Artt. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. c), Regolamento Iscrizione e artt. 11, comma 1, lett. a) e 13,

comma 1, lett. a), Regolamento Accesso.

Vale a dire tutti i soggetti di cui la società è tenuta a comunicare il nome, cognome e numero di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett e) Regolamento Iscrizione e dell'art. 12, comma 1, lett. f), Regolamento Accesso. Si veda al proposito il punto 2.1 che precede.

Si pensi ad esempio, alle comunicazioni delle variazioni relative alla residenza e al domicilio (art. 10, comma 1, lett. c), e art. 16 Regolamento Accesso) oppure alla variazione del proprio recapito telefonico (art. 11, comma 1, lett. a), e art. 16 Regolamento Accesso).

Anche in considerazione di tale profilo, pertanto, può ritenersi preferibile che il revisore legale persona fisica abbia una propria casella PEC attraverso la quale effettuare le comunicazioni relative alle informazioni che lo riguardano direttamente e in relazione alle quali è responsabile.

Potrà essere in ogni caso opportuno che le società, ove ne abbiano le risorse organizzative, prestino servizi di assistenza e consulenza ai propri soci, amministratori, dipendenti e collaboratori in relazione agli oneri informativi e alle modalità di comunicazione previste dai Regolamenti in esame.

10.2. Quali sono le modalità telematiche a mezzo delle quali possono essere compiute le comunicazioni di cui agli artt. 11 e 13 Regolamento Accesso?

Gli artt. 11 e 13 Regolamento Accesso stabiliscono che le comunicazioni relative alle informazioni strumentali alla tenuta del Registro debbano avvenire mediante **posta elettronica certificata o con le altre modalità telematiche** stabilite dal Mef.

Come già osservato al punto 8 che precede, è possibile, ad avviso di Assirevi, che le comunicazioni delle informazioni strumentali e delle relative variazioni avvengano **tramite PEC**, in via cumulativa, una volta ogni trenta giorni.

Allo stato, risulta che il Mef stia implementando altre modalità di trasmissione delle comunicazioni in esame, in particolare per favorire la trasmissione di dati in forma massiva.

A tal proposito si ricorda che l'art. 16, comma 3, Regolamento Accesso prevede che il Ministero disciplini "con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni [...], mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati".

11. DISCIPLINA TRANSITORIA

(Art. 43 D.Lgs. 39/2010)

11.1. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Accesso e del Regolamento Iscrizione, si devono considerare ancora operanti le disposizioni transitorie di cui all'art. 43 D.Lgs. 39/2010?

Tale questione solleva il delicato tema relativo alla mancanza di una specifica disposizione transitoria nell'ambito dei Regolamenti Accesso e Iscrizione.

In primo luogo, si segnala che l'abrogazione della disciplina previgente richiamata dall'art. 43 D.Lgs. 39/2010 sembra dover avvenire, per così dire, in più fasi. Secondo tale impostazione, si avrebbe dunque di volta in volta, a

seguito dell'emanazione di alcuni regolamenti attuativi, un'abrogazione parziale relativa alle sole norme corrispondenti della disciplina previgente.

Più in particolare, per quel che qui rileva, successivamente all'entrata in vigore dei Regolamenti Accesso e Iscrizione, si dovranno ritenere abrogate le disposizioni previgenti relative alla tenuta e aggiornamento del Registro dei revisori contabili e dell'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelle divenute incompatibili con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari.

Tale interpretazione, ad avviso di Assirevi, risulta preferibile anche in un'ottica di chiarezza e efficienza. In effetti, in caso contrario, si dovrebbe ritenere ancora vigente la normativa relativa al precedente Registro dei revisori contabili, nonostante l'entrata in vigore dei Regolamenti, sino all'implementazione e emanazione di tutti gli altri regolamenti attuativi del D.Lgs. 39/2010.

11.2. Verranno accolte, nella fase di transizione al nuovo Registro dei revisori legali, le richieste di iscrizione inviate al Registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e non ancora processate?

In che modo e in che tempi verrà data la comunicazione di accoglimento di tali

In che modo e in che tempi verrà data la comunicazione di accoglimento di tali richieste di iscrizione?

Il Regolamento Accesso e il Regolamento Iscrizione **non prevedono una disciplina transitoria in merito alle domande già presentate** per l'iscrizione al Registro dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e che, al momento della entrata in vigore dei Regolamenti, non erano ancora state accolte.

In ogni caso, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che avevano correttamente formulato le domande al Registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e che, sulla base della normativa previgente, avrebbero avuto diritto ad ottenere l'iscrizione, Assirevi auspica che tali domande vengano comunque processate dal nuovo soggetto competente e che sia semplicemente richiesta, ove necessario, un'integrazione documentale da parte del Mef escludendo l'ipotesi di formalizzazione di una nuova domanda di iscrizione ai sensi degli artt. 3 e ss. Regolamento Iscrizione.

Tutto ciò, in linea con i principi di efficienza, efficacia e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e all'art. 1 della L. 241/1990.

Di conseguenza, allo stato, è necessario attendere eventuali provvedimenti o chiarimenti che il Mef vorrà fornire al riguardo.

II. REGOLAMENTO TIROCINIO (D.M. 25 GIUGNO 2012, N. 146)

1. **ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL TIROCINIO** (Artt. 5 e 6 Regolamento Tirocinio)

1.1. L'attivazione della PEC da parte del tirocinante è obbligatoria al fine dell'iscrizione nel Registro del tirocinio?

L'indirizzo PEC deve necessariamente essere intestato al tirocinante o le comunicazioni potrebbero avvenire per mezzo della PEC della società di revisione presso la quale il tirocinante svolge il tirocinio?

L'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento Tirocinio prevede che nella domanda di iscrizione al Registro del tirocinio debba essere indicato "il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio".

Occorre, tuttavia, sottolineare come il **Modulo** di iscrizione al Registro del tirocinio⁸ **richieda l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** (campo a compilazione obbligatoria).

Parrebbe, quindi, che "il recapito, anche elettronico", di cui all'art. 5, comma 1, lett. f), Regolamento Tirocinio, debba essere un indirizzo di posta elettronica certificata.

Dal tenore letterale delle norme del Regolamento Tirocinio non è chiaro se ciascun tirocinante debba avere un indirizzo di posta elettronica certificata personale oppure se possa indicare l'indirizzo di PEC del proprio dominus⁹, il quale invierà e riceverà tutte le comunicazioni anche per conto del tirocinante. In ragione dell'indeterminatezza delle norme sopra richiamate, si potrebbero ritenere ragionevoli entrambe le interpretazioni.

Tuttavia, come anche più sopra rappresentato (si veda punto 10.1 che precede), Assirevi ritiene auspicabile che ogni tirocinante abbia la propria PEC personale.

Tale soluzione, peraltro, nello specifico caso dei tirocinanti, appare ancor più opportuna alla luce della quantità e della particolarità delle comunicazioni cui il tirocinante è tenuto (si pensi, ad esempio, alla trasmissione delle relazioni annuali).

Modulo TR-01, pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

Circa la possibilità di prevedere un unico indirizzo PEC in capo alla società di revisione, attraverso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative ai soggetti che collaborano presso la stessa, si veda il punto 10.1 della Sezione I che precede.

1.2. In che modo viene comunicato al tirocinante l'accoglimento della domanda di iscrizione al Registro del tirocinio, disposta con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato generale di finanza?

L'art. 6, comma 1, Regolamento Tirocinio dispone che "[i]l Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'art. 4, provvede con decreto dell'Ispettore generale di finanza all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio".

Non risulta, invece, che il Regolamento disciplini espressamente le modalità con le quali il tirocinante riceve informazione dell'avvenuta iscrizione al Registro del tirocinio.

Ad ogni modo, sembra ragionevole ritenere che il Mef comunicherà individualmente ai singoli tirocinanti l'avvenuta iscrizione al Registro, così come ogni altra variazione che dovesse interessare il singolo tirocinante.

1.3. È possibile per il tirocinante richiedere il rilascio di un attestato che certifichi l'iscrizione nel Registro del tirocinio? A quale soggetto è necessario rivolgersi per ottenere tale attestato?

Le disposizioni del Regolamento Tirocinio non prevedono espressamente la possibilità di richiedere l'attestato di iscrizione al Registro del tirocinio. Si noti tuttavia che, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, è disponibile la modulistica per la richiesta di rilascio di diversi attestati, tra i quali l'attestato di iscrizione nel Registro del tirocinio 10. Come viene specificato nel medesimo sito internet, i moduli compilati e stampati dovranno essere sottoscritti e trasmessi a mezzo raccomandata A/R al Ministero. Le richieste dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo e contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente.

2. SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRESSO UNA SOCIETÀ DI REVISIONE (Artt. 11 e 12 Regolamento Tirocinio)

2.1. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso una società di revisione legale, da chi è possibile far sottoscrivere la documentazione relativa al tirocinio?

L'art. 11, comma 5, Regolamento Tirocinio e la relativa modulistica disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato prevedono che la dichiarazione di

Modulo TR-AI, pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

conferma della relazione annuale debba essere sottoscritta "dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione presso il quale è svolto il tirocinio".

Assirevi ritiene quindi ragionevole che tale dichiarazione possa essere sottoscritta da tutti i soggetti ai quali è stata conferita la rappresentanza della società di revisione, sia in via statutaria, sia in ragione di apposite deleghe o procure da parte dei rappresentanti legali della società.

2.2. Il tirocinante può ancora avere come *dominus* un revisore legale che sia socio, amministratore o dipendente di una società di revisione oppure il tirocinio deve essere necessariamente svolto presso la società di revisione, intendendosi quest'ultima come *dominus*?

È dunque necessario procedere ad un cambiamento del *dominus* ai sensi dell'art. 12 Regolamento Tirocinio per tutti i tirocinanti che hanno attualmente come *dominus* revisori legali soci, amministratori o dipendenti della società di revisione?

L'art. 11, comma 1, Regolamento Tirocinio prevede che il tirocinio possa essere effettuato "presso un revisore legale o una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi, che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante".

Dalla lettura della norma sopra richiamata **non risulta chiaro se il tirocinante**, che sta attualmente svolgendo il proprio tirocinio presso una società di revisione, **debba necessariamente avere come** *dominus* la società di revisione oppure se sia ancora possibile che il *dominus* sia uno dei soci, amministratori o dipendenti della medesima società di revisione.

In assenza di una specifica disposizione al riguardo, ad avviso di Assirevi, in caso di **tirocinio svolto presso una società di revisione, il** dominus **può essere, alternativamente, la società di revisione stessa oppure il singolo revisore legale** che svolge la propria attività presso quest'ultima. Chiaramente, in questa seconda ipotesi, il revisore legale deve essere in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante, così come disposto dall'art. 11 Regolamento Tirocinio.

Di conseguenza, si ritiene che non sia necessario procedere ad un cambio di dominus per tutti i tirocinanti che hanno attualmente come dominus revisori legali soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.

3. "TIROCINIO PREGRESSO"

(Artt. 16 e 17 Regolamento Tirocinio)

3.1. Con quali modalità è possibile richiedere al Mef il riconoscimento del "tirocinio pregresso"?

Cosa accade nel caso in cui un soggetto abbia svolto tre anni di "tirocinio pregresso" prima del 13 settembre 2012 e ne richieda il riconoscimento? In tale ipotesi, sarà in ogni caso necessario, al fine di completare il tirocinio, svolgere un certo periodo di tempo come tirocinante regolarmente iscritto presso il Registro del tirocinio? Oppure otterrà direttamente un certificato di compiuta pratica ai sensi dell'art. 16?

Il riconoscimento del "tirocinio pregresso", alla luce dei chiarimenti forniti dal Mef nelle FAQ disponibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato¹¹, risulta essere ancora possibile nei soli casi in cui il "tirocinio pregresso" sia stato avviato prima del 13 settembre 2012 e purché sia debitamente documentato.

La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al Mef **allegando alla normale richiesta di iscrizione nel Registro del tirocinio una apposita dichiarazione** del revisore legale presso il quale il soggetto che richiede l'iscrizione asserisce di aver svolto il "tirocinio pregresso". Tale dichiarazione, compilata su apposito Modulo predisposto dal Mef¹², dovrà contenere la conferma che il tirocinante ha svolto il periodo di "tirocinio pregresso", nonché l'indicazione del periodo e delle attività seguite e compiute dal "tirocinante".

Nel caso specifico in cui un soggetto abbia svolto, antecedentemente al 13 settembre 2012, tutti i tre anni di tirocinio nella forma di "tirocinio pregresso", non pare doversi ritenere che tale soggetto debba svolgere ancora un certo periodo di tirocinio come tirocinante regolarmente iscritto nell'apposito Registro. Si osservi che, in effetti, nessuna indicazione è stata pubblicata nel senso di richiedere un simile adempimento e che, anzi, un tale obbligo contrasterebbe con le stesse finalità di tutela dell'affidamento per le quali il tirocinio pregresso è riconosciuto per i periodi svolti prima del 13 settembre 2012.

Di conseguenza, presumibilmente, coloro che hanno già svolto un intero triennio di "tirocinio pregresso", all'esito dell'istruttoria da parte del Mef, verranno iscritti nel Registro del tirocinio e, contestualmente, cancellati dallo stesso Registro con rilascio di certificato di compiuta pratica ai sensi dell'art. 16 Regolamento Tirocinio.

Si veda quanto espressamente stabilito sul punto dal Ministero, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, alle domande n. 8, 9 e 10 nella sezione "Registro del tirocinio: cosa fare per..." all'indirizzo internet http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

Modulo TR-01-A-02, disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

3.2. Verrà computato nel tirocinio pregresso (iniziato antecedentemente al 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del Regolamento Tirocinio) anche il tirocinio svolto tra il 13 settembre 2012 e la data di invio della domanda di iscrizione al Registro del tirocinio?

Considerate le finalità per le quali il Mef ha dichiarato di continuare a riconoscere i periodi di "tirocinio pregresso" svolti prima del 13 settembre 2012, vale a dire "salvaguardare le aspettative di continuità del periodo di tirocinio nella fase di transizione tra vecchio e nuovo regime", Assirevi ritiene auspicabile e ragionevole che il periodo tra il 13 settembre e la data di invio della domanda di iscrizione al Registro del tirocinio sia computato ai fini del "tirocinio pregresso".

3.3. In vista dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 4 D.Lgs. 39/2010, coloro che non hanno ancora provveduto a richiedere il riconoscimento del "tirocinio pregresso" o che stanno attendendo un riscontro in merito alla richiesta di riconoscimento già inviata, così come coloro che attendono la conferma di completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 16 Regolamento Tirocinio, potranno procedere all'iscrizione all'esame inviando un'autocertificazione, siglata anche dal *dominus*?

L'art. 16, comma 2, Regolamento Tirocinio espressamente dispone che "[s]uccessivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato può allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento".

La norma sopra richiamata disciplina l'ipotesi in cui un tirocinante regolarmente iscritto, dopo aver presentato la terza relazione annuale, sia in attesa di ricevere dal Mef il provvedimento di conclusione del tirocinio. In tal caso, egli potrà allegare alla domanda di iscrizione all'esame una dichiarazione che attesti l'assolvimento dell'obbligo di tirocinio triennale.

Allo stato, non è invece prevista un'analoga previsione per coloro i quali intendano chiedere il riconoscimento del "tirocinio pregresso" o siano in attesa di avere un riscontro in relazione alla richiesta di riconoscimento dello stesso.

A tale proposito, Assirevi ritiene sia ragionevole che, durante la fase transitoria¹³, possa trovare applicazione quanto disposto dall'art. 16, comma 2, Regolamento Tirocinio per i casi in cui il tirocinante stia attendendo un riscontro in merito alla richiesta di riconoscimento del "tirocinio pregresso" già inviata.

Ferme in ogni caso le eventuali ulteriori disposizioni sul punto che dovessero essere emanate in occasione dell'entrata in vigore degli altri regolamenti attuativi del D.Lgs. 39/2010, tra i quali il regolamento del Ministero di Giustizia di cui all'art. 4, comma 4, del medesimo D.Lgs. 39/2010.

In effetti, pare opportuno che la possibilità di autocertificare lo svolgimento e il completamento del "tirocinio pregresso" sia riconosciuta solamente a coloro che abbiano inoltrato la richiesta di riconoscimento e sono quindi già entrati in contatto con il Mef e non anche a coloro che non abbiano ancora nemmeno inoltrato la propria richiesta di iscrizione al Mef stesso.

4. DISCIPLINA TRANSITORIA PER I TIROCINANTI

(Art. 17 Regolamento Tirocinio)

4.1. I tirocinanti già iscritti al Registro del tirocinio alla data di entrata in vigore del Regolamento Tirocinio devono comunicare al Mef le informazioni aggiuntive allo stato non comprese nell'attuale Registro del tirocinio ai fini della prima formazione del Registro stesso?

L'art. 17, comma 1, Regolamento Tirocinio dispone che "sono iscritti di diritto nel registro del tirocinio, i tirocinanti che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono già iscritti al registro del tirocinio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale".

Diversamente da quanto accade per la prima formazione del Registro, il Regolamento Tirocinio non risulta prevedere alcun ulteriore obbligo di comunicazione in capo ai tirocinanti.

Tuttavia, alla luce dei generali obblighi di comunicazione e aggiornamento in capo ai tirocinanti in relazione alle informazioni contenute nel Registro del tirocinio, Assirevi ritiene opportuno che i tirocinanti che sono iscritti di diritto nel nuovo Registro del tirocinio ai sensi del citato art. 17 provvedano a comunicare le eventuali informazioni necessarie, nonché il loro aggiornamento, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 7 del Regolamento Tirocinio stesso.

* * * *

APPENDICE NORMATIVA

REGOLAMENTO ISCRIZIONE (D.M. 20 GIUGNO 2012, N. 144)
REGOLAMENTO ACCESSO (D.M. 20 GIUGNO 2012, N. 145)
REGOLAMENTO TIROCINIO (D.M 25 GIUGNO 2012, N. 146)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2012, n. 144

Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l'albo dei revisori legali dovrà acquisire ai fini dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonché le modalità e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione, nonché la cancellazione;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 418;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I I DISPOSITIVI GENERALI

Art. 1. Registro dei revisori legali

- 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 - 2. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

Art. 2. Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le società che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo.

${\it Capo \ II}$ Iscrizione delle persone fisiche e delle società

Art. 3.

Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

- 1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonché l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività;
 - c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo di studio conseguito;
 - f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;

- *i)* il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
- *j)* ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- *l)* l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
- *m*) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- *n)* la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.
- 2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
 - b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso il domicilio fiscale;
 - c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo di studio conseguito;
- f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell'esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l'indicazione dell'autorità competente alla tenuta dell'albo o registro;
- g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- h) l'indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
- *i)* l'eventuale rete di appartenenza così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- *j)* la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- *k)* di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
- *l)* di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;
- 3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera *b*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) le informazioni di cui ai punti da a) a k) del comma precedente;
- b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;
 - c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.

Art. 4. Contenuto della domanda di iscrizione delle società

- 1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) la denominazione o la ragione sociale;
 - b) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
- c) i riferimenti necessari per contattare la società, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
 - d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;
- e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- h) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- *i)* la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;
- *j)* la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
- *k)* di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

Art. 5. Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

- 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità.
- 3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del

documento d'identità del richiedente in corso di validità.

- 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
- 5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
- 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.

Art. 6. Presentazione della domanda di iscrizione delle società

- 1. La domanda di iscrizione delle società, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
- 4. I legali rappresentanti delle società che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
- 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.

Capo III ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 7. Contributo per l'iscrizione

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, i termini e le modalità di versamento di detto contributo.

Art. 8. Esame delle domande e iscrizione

1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.

- 2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.
- 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.
- 4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4a serie speciale "Concorsi ed esami", nonché comunicato al richiedente.

Art. 9. Decorrenza dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Capo IV Cancellazione dal registro dei revisori

Art. 10. Cancellazione

- 1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi:
- a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del revisore non può comunque essere disposta se è in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF;
- b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci.
- 2. La cancellazione dal registro dei revisori è disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione.
- 3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera *a)* del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione.
- 4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.

OUADERNI ASSIREVI - NR. 9 - 2013

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29/08/2012.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2012, n. 145

Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale e dei requisiti di onorabilità definiti con regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 2, comma 3) lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'iscrizione nel Registro delle persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;

Visto l'articolo 2, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le società i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa:

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei requisiti dei revisori abilitati all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo:

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il contenuto informativo del Registro;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2004, n. 196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento nell'ambito dell'applicazione della pena;

Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le condizioni di ineleggibilità o decadenza degli amministratori;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli

adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Sentita la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha espresso, con nota prot. RM/11092879 del 17 novembre 2011, parere favorevole in merito allo schema di regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 417; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012:

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

Reouisiti di iscrizione per le persone fisiche e per le società di revisione

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali

- 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
 - a) requisiti di onorabilità individuati all'articolo 3;
 - b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2;
- c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- d) superamento dell'esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.
- 2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento.

Art. 2.

Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l'iscrizione al Registro

- 1. Per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali è necessario essere in possesso di:
 - a) laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004,

- n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
- b) laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
- c) classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
- d) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.
- 2. Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.

Art. 3. Requisiti di onorabilità

- 1. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
- i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
- iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- 2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera *c*), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione delle società di revisione al Registro dei revisori legali

- 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le società che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e pertanto:
 - a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei

requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento;

- b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
- e) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
 - 2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

Art. 5. Onorabilità degli amministratori

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono in possesso dei requisiti di onorabilità i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che:
 - a) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3;
- b) non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Capo II

Iscrizione dei revisori di altri Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi

Art. 6.

Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea

- 1. I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.
- 2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione è, altresì, subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale.
- 3. Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, è allegata la seguente

documentazione:

 a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo, rilasciato dall'Autorità competente di quel Paese, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;
 b) copia del documento di identità.

Art. 7. Prova attitudinale

- 1. La prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.
- 2. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale.
- 3. La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in *Gazzetta Ufficiale* con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all'interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
- 4. Per lo svolgimento della prova attitudinale è stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8. Svolgimento della prova attitudinale

- 1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dei principi della normativa italiana rilevante, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione legale, e verte sulle seguenti materie:
 - a) principi di diritto civile e commerciale;
- b) principi di diritto societario, con particolare riguardo alla normativa nazionale dei conti annuali e consolidati:
 - c) principi di diritto tributario;
 - d) disciplina della revisione legale e principi di revisione nazionali.
- 2. In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneità o di non idoneità, dandone comunicazione all'interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova orale.
- 3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneità o di non idoneità e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di idoneità, viene rilasciata attestazione dell'avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, al Registro dei revisori legali.

Art. 9. Iscrizione dei revisori di Stati membri dell'Unione europea

- 1. I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.
 - 2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, le persone fisiche di cui al comma 1 presentano apposita

domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, è allegata la seguente documentazione:

- a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un altro Paese dell'Unione Europea, rilasciato dall'Autorità competente di quel Paese, se del caso, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;
 - b) copia del documento di identità.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei revisori legali previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, ai sensi dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- 4. La prova attitudinale, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all'articolo 8, comma 1, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla. Per lo svolgimento della prova attitudinale è stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo III CONTENUTO INFORMATIVO DEL REGISTRO

Art. 10.

Contenuto informativo del Registro per le persone fisiche

- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
 - b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
- c) l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
 - d) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;
- e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
- f) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;
- *h)* eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere *b)* e *d)*, e 26, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- *i)* l'eventuale rete di appartenenza, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 11.

Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti informazioni:

- a) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:
- a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;
- b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
- 3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali.
- 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 12.

Contenuto informativo del Registro per le società

- 1. Per le società di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione o la ragione sociale;
 - b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
 - c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
- d) i riferimenti necessari per contattare la società, l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
 - e) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;
- f) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- g) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- h) il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- *i)* ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- l) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
 - m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico.

Art. 13.

Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società

- 1. Le società di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 16, le seguenti informazioni:
 - a) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonché, per ciascun incarico, il responsabile della revisione.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:
 - a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;
- b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
- 3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali.
- 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 14. Riferimenti in materia di vigilanza

1. Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob.

Art. 15. Pubblicità del Registro

1. Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 16. Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni

- 1. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalità indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicità di tali comunicazioni è responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della società di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. I revisori e le società di revisione legale comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonché delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.
- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione

temporale dei dati.

4. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17. Prima formazione del registro

- 1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono altresì iscritti, su richiesta:
- coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.
- 2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:
- a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
- b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1;
- c) l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
- 3. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- 4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29/08/2012.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2012, n. 146

Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolata l'attività e la modalità di svolgimento del tirocinio, nonché il relativo registro, e in particolare il comma 8 di detto articolo, in forza del quale devono essere definite con regolamento, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, le modalità di attuazione del medesimo articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 419;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I Principi generali

Art. 1. *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2. Soggetti destinatari

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro del tirocinio coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e del titolo di studio previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Art. 3. *Registro del tirocinio*

- 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro del tirocinio.
- 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
 - b) il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio;
- c) la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall'articolo 10, comma 1;
 - d) il revisore legale o la società di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio;
- e) i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.
- 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II Tenuta del registro

Art. 4. Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta e conforme alle prescrizioni in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5. Contenuto della domanda

- 1. Nella domanda, redatta su modelli conformi disponibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, il richiedente dichiara, anche ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale;
 - b) la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia;
 - c) l'attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza;
- d) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- e) titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- f) il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
- g) l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
- h) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.
 - 2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:
- a) la dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio;
- b) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione;
 - c) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente.
- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina, con appositi provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

Art. 6. Iscrizione nel registro del tirocinio

- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di verificare in ogni momento, presso le amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio.

Art. 7. Obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio

- 1. L'iscritto nel Registro del tirocinio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni ad esso relative. In particolare, è tenuto a comunicare:
 - a) la variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio;
 - b) la cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la società di revisione legale precedentemente

indicati, anche per il verificarsi di eventi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con riferimento al soggetto presso cui il tirocinio si sta svolgendo;

- c) l'indicazione delle generalità e del numero d'iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
 - d) le cause di sospensione del tirocinio indicate dal presente regolamento.
- 2. Le variazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate dall'iscritto al Ministero dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'avvenuta modifica.
- 3. Il tirocinante ha l'obbligo del segreto e della riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi ai compiti di revisione derivanti dal suo rapporto di tirocinio.

Art. 8. Aggiornamento delle informazioni

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede tempestivamente all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro del tirocinio ed a pubblicarle sul proprio sito internet.

Art. 9. Contributo di iscrizione e per la tenuta del registro del tirocinio

1. Il tirocinante è tenuto al versamento di un contributo fisso, da documentare in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria. L'importo e le modalità di versamento di detto contributo sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo III DISCIPLINA DEL TIROCINIO

Art. 10. Durata e contenuto del tirocinio

- 1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
- 2. Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.
- 3. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali.
- 4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale.
- 5. Il tirocinio è assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attività assegnate dal soggetto di cui all'articolo 3 comma 2, lettera d), del presente regolamento.

Art. 11. *Svolgimento del tirocinio*

- 1. Il tirocinio è effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi, che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.
- 2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione legale iscritto nel Registro nell'elenco dei revisori attivi. Il dipendente pubblico può appartenere ad un'amministrazione diversa da quello da cui dipende il tirocinante. Eventuali oneri per lo svolgimento dell'attività di cui al presente comma sono a carico del tirocinante.

- 3. Il soggetto presso il quale è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare i corsi di formazione funzionali al tirocinio stesso.
- 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- 5. La relazione di cui al comma 4 è oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione presso i quali è stato svolto il tirocinio ed è trasmessa alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 («Commissione centrale per i revisori contabili»), anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente. Nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale è svolto il tirocinio, la relazione annuale trasmessa alla Commissione centrale evidenzia tale circostanza.
- 6. La relazione di cui al comma 4 deve essere redatta anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale presso cui prosegue il tirocinio.
- 7. Qualora gli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo non siano stati adempiuti entro i centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione.
- 8. Ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione.

Art. 12.

Completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale

- 1. Fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento, il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale ne dà comunicazione entro 15 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione, ovvero le ragioni che determinino l'impossibilità di fornire tale attestazione, ed inizio del tirocinio rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito.
- 2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione prevista dal comma 1, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.

Art. 13.

Tirocinio svolto in uno Stato membro

- 1. Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea.
- 2. Al fine del riconoscimento del tirocinio svolto ai sensi del comma 1, è necessario che il tirocinante presenti, con la stessa periodicità prevista dall'articolo 11, comma 4, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale o società di revisione legale che dall'Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante. L'attestazione di cui al presente comma, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata, se del caso, da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.
- 3. Al termine del tirocinio il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la documentazione esibita e può procedere all'audizione dell'interessato circa l'attività svolta prima del rilascio dell'attestazione di riconoscimento del tirocinio svolto.

Art. 14. Cancellazione dal registro del tirocinio

- 1. Nei casi di intervenuta sospensione di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, del presente Regolamento, se la causa che ha prodotto la sospensione del tirocinio non è rimossa entro il termine di due anni dall'avvenuta sospensione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal registro del tirocinio.
- 2. La cancellazione dal registro è altresì prevista nel caso di rinuncia da parte del soggetto interessato ovvero per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- 3. La comunicazione della cancellazione è inviata all'interessato all'indirizzo anche elettronico risultante nel registro del tirocinio.
 - 4. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

Art. 15. *Ulteriori ipotesi di sospensione del tirocinio*

- 1. La sospensione del tirocinio è altresì ammessa nei casi di:
 - a) servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno;
 - b) gravidanza e puerperio, per un periodo non superiore ad un anno;
- c) malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento al tirocinio per un periodo superiore ad un anno;
 - d) trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni.
- 2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dispone la sospensione.
- 3. Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di cui al comma 1, il tirocinante dà comunicazione, opportunamente documentata, con le modalità previste al comma 2, di aver ripreso il tirocinio. Tale comunicazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio.
- 4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale.

Art. 16. Compiuto tirocinio

- 1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.
- 2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato può allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento.
- 3. Se l'attività svolta dal tirocinante non è conforme alle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 17. Disciplina transitoria tirocinanti

- 1. Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono già iscritti al registro del tirocinio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo è computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento.
- 2. Sono altresì iscritti, a condizione che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, è computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento.
- 3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'aggiornamento del registro del tirocinio.
- 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all'acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in misura proporzionale al periodo residuale di tirocinio da assolvere.
- 5. Ai fini del computo dei crediti formativi di cui al comma 4, i periodi di tirocinio pari o superiore a 6 mesi sono equiparati ad un anno.
- 6. Gli obblighi di formazione recati dai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 18. Comunicazioni

1. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29/08/2012.

Il presente Quaderno è stato realizzato da un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, che risulta così composto:

Domenico Falcone	(Deloitte & Touche S.p.A.)
Leonardo Cadeddu	(PricewaterhouseCoopers S.p.A.)
Amelia Donadio	(PricewaterhouseCoopers S.p.A.)
Rosanna Femiano	(KPMG S.p.A.)
Fabio Mischi	(Reconta Ernst & Young S.p.A.)
Cristina Quarleri	(KPMG S.p.A.)
Enrica Rimoldi	(Reconta Ernst & Young S.p.A.)
Carlo Roncoroni	(Deloitte & Touche S.p.A.)

e con la collaborazione degli avvocati Aldo Sacchi, Nicoletta Mazzali, Patrizia Paolini, Elena Squintani, Giulia Giraldo dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati.

ORGANI SOCIALI ASSIREVI

Associazione Italiana Revisori Contabili

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

AGKNSERCA S.n.c.; Axis S.r.l.; Baker Tilly Revisa S.p.A.; BDO S.p.A.; Bompani Audit S.r.l.; Deloitte & Touche S.p.A.; Iter Audit S.r.l.; KPMG S.p.A.; Mazars S.p.A.; PKF Italia S.p.A.; PricewaterhouseCoopers S.p.A.; Prorevi Auditing S.r.l., Reconta Ernst & Young S.p.A.; RIA Grant Thornton S.p.A.; Trevor S.r.l.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE	VICE CONSIGLIERE	ASSOCIATA
Mario Boella (P)		
Bruno Piazza	Giacomo Bianchi	Baker Tilly Revisa S.p.A.
Paolo Scelsi	Alessandro Gigliarano	BDO S.p.A.
Mario Fantechi	Enrico Minetti	Bompani Audit S.r.l.
Stefano Dell'Orto	Luigi Nisoli	Deloitte & Touche S.p.A.
Massimo Calvi	Raffaello Lombardi	Iter Audit S.r.l.
Luca Ferranti	Mario Corti	KPMG S.p.A.
Simone Del Bianco (VP e T)	Vincenzo Miceli	Mazars S.p.A.
Umberto Giacometti	Michele Riva	PKF Italia S.p.A.
Maurizio Lonati	Fabrizio Piva	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Simone Scettri (VP)	Fabio Mischi	Reconta Ernst & Young S.p.A.
Luca Saccani	Giancarlo Pizzocaro	RIA Grant Thornton S.p.A.

(P) Presidente

(VP) Vice Presidente

(T) Tesoriere

Direttore Responsabile: Mario Boella Autorizzazione Tribunale di Milano n° 269 del 24 aprile 2008

ASSIREVI

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili – è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1980. L'Associazione è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano con il n.1261.

Possono aderire all'Associazione le società di revisione operanti in Italia iscritte al Registro di cui all'art.6 e ss. D.Lgs.39/2010 e relative disposizioni attuative.

Assirevi riunisce oggi 15 società di revisione, che costituiscono attualmente la maggior parte delle società che svolgono la revisione degli Enti di Interesse Pubblico e che quindi sono soggette anche alla supervisione di Consob. Attualmente i professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle Associate sono circa 6.000, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Assirevi promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione), nonché lo studio dell'evoluzione della legislazione e della regolamentazione. Inoltre, è impegnata nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto, collabora con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche, con gli organismi professionali, e con altri organismi ed enti nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi di revisione e dei principi contabili e nella loro diffusione.

Promuove la diffusione della conoscenza degli studi sviluppati presso le Associate attraverso diversi strumenti, tra i quali principalmente iniziative di formazione, aggiornamento e informazione su norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione.

Inoltre, Assirevi sostiene e realizza iniziative, studi e pubblicazioni che favoriscano la maggiore conoscenza e diffusione dell'attività di revisione contabile.